



ACCADEMIA DEI RIUNITI

STATUTO SOCIALE in vigore dal 02 dicembre 2024

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 11 maggio 2024
e dalla Regione Toscana il 28/11/2024

CONTENUTO DEL DOCUMENTO

SCOPO, SEDE, SOCI E PATRIMONIO.....	2
ORGANI.....	6
ASSEMBLEA DEI SOCI.....	6
SEGGIO.....	9
PRESIDENTE, SEGRETARIO e TESORIERE.....	11
DIRETTORE ARTISTICO e COMMISSIONE DI GESTIONE.....	13
COLLEGIO DEI REVISORI.....	14
NORME FINALI E TRANSITORIE.....	14

TITOLO I

SCOPO, SEDE, SOCI E PATRIMONIO

Art. 1

L'Accademia dei Riuniti (di seguito Accademia), istituita in virtù di motu proprio Granducale del 3 maggio 1820, e rinnovata con riunione degli Accademici palchisti in seguito alle deliberazioni univoche dell'Accademia del 12 settembre 1919 e dell'assemblea dei palchisti del 18 successivo, è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro, dotata di piena capacità e autonomia gestionale, ed è sottoposta alla vigilanza di cui all'art. 25 del Codice Civile. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

Nel perseguimento dei propri scopi statutari l'Accademia opera secondo criteri di corretta amministrazione, economicità e trasparenza, dotandosi di un assetto organizzativo e contabile adeguato alla propria natura e dimensione. L'Accademia si propone di provvedere

al mantenimento, all'agibilità ed alla gestione del teatro Persio Flacco, al fine di offrire alla città di Volterra una sede prestigiosa per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative e comunque di pubblica utilità, organizzate dall'Accademia o da altri soggetti, e dirette o comunque utili alla promozione dell'immagine della città di Volterra ed al progresso sociale e culturale della cittadinanza.

Nel perseguimento dei propri scopi statutari e nel rispetto dei vincoli di bilancio, l'Accademia può svolgere attività di formazione, promozione ed educazione nel settore teatrale e culturale in genere. L'Accademia inoltre, quali attività accessorie e di supporto al perseguimento dei fini statutari, nei limiti delle risorse allo scopo destinate, può:

- realizzare attività di ricerca e documentazione, nonché mostre, convegni ed iniziative culturali;
- fornire servizi tecnico-logistici ed organizzativi per eventi o iniziative culturali, promossi da terzi, purché il corrispettivo garantiscano almeno la copertura totale dei costi.

Per il raggiungimento dello scopo associativo l'Accademia potrà avvalersi della collaborazione di istituzioni culturali, nonché di tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

L'Accademia potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici e adottare tutte le misure utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 2

Lo stemma dell'Accademia è rappresentato da un campo celeste su cui è posto un fascio di sottilissime verghe di legno legate strettamente insieme da un lungo nastro di seta ricamato in oro; il fascio è attraversato da due trombe e sormontato da un organetto pastorale. Sotto l'arma leggasi il motto "VIS UNITA FORTIOR" e sopra la fascia che lo circonda il nome "RIUNITI".

Art. 3

L'Accademia ha sede in Volterra, in via dei Sarti n. 37.

Art. 4

I soci prendono il nome di Accademici. Essi si dividono in Accademici Fondatori, Accademici Ordinari e Accademici Sostenitori.

Sono Accademici Fondatori i soci e x titolari di porzione o azione accademica, nonché gli ex proprietari di palchi, in ragione di uno per palco. L'erede legittimo di primo grado

dell'Accademico Fondatore può chiedere al Seggio la sua ammissione all'Accademia nella medesima qualifica di Accademico Fondatore.

La richiesta deve pervenire al Seggio, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dal decesso dell'Accademico Fondatore.

Se più sono gli eredi legittimi la qualifica di Socio Fondatore spetterà, in caso di accoglimento dell'istanza di ammissione, ad uno solo di essi per ogni palco essendo la qualifica indivisibile. In caso di disaccordo fra gli eredi legittimi di 1° grado il Seggio ammetterà all'Accademia l'erede residente a Volterra o, in assenza di questo e di più eredi residenti il più anziano di età.

Sono Accademici Ordinari coloro che verranno nominati dall'Assemblea su proposta del Seggio, scelti di preferenza fra le persone più rappresentative nel campo sociale, artistico e culturale.

I Simpatizzanti esterni sono soprannumerari rispetto ai soci, possono partecipare all'Assemblea, non hanno diritto di voto, ma solo facoltà di intervento previa richiesta al Presidente.

La nomina di Simpatizzante esterno, riferita a persone che si sono particolarmente distinte in ogni campo, è deliberata dal Seggio.

È fissato a 5 il numero massimo di Simpatizzanti esterni in vita.

Sono Accademici Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che, mediante apposita convenzione, si impegnano a sostenere l'Accademia per almeno un triennio. Il contributo dovuto da ciascun Sostenitore è indicato nella convenzione e approvato dall'Assemblea con l'ammissione del Sostenitore. Tale contributo è determinato nel rispetto dell'entità minima annuale stabilita dal Seggio e comunque non può essere inferiore a € 10.000,00. Gli Accademici Sostenitori non possono ripetere le somme versate né rivendicare diritto sul patrimonio dell'Accademia.

La nomina ad Accademico Sostenitore, e il relativo contributo, sono deliberati dall'Assemblea, mediante approvazione della convenzione, su proposta del Seggio.

La qualifica di Accademico Sostenitore ha la durata predeterminata prevista dalla convenzione.

Gli Accademici Sostenitori sono iscritti in apposito albo tenuto e aggiornato a cura del Segretario.

Gli Accademici Sostenitori si riuniscono annualmente in Assemblea per nominare un rappresentante comune che partecipi, senza diritto di voto, alle riunioni del Seggio.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Accademici Sostenitori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, I e III comma del Codice Civile. Il rappresentante degli Accademici Sostenitori rimane in carica fino al termine di ciascun anno e può essere rieletto. Dell'Assemblea dei Sostenitori è redatto apposito verbale.

Non possono far parte dell'Accademia e perdono il titolo di Accademici coloro che hanno riportato condanne penali per delitto non colposo, gli interdetti e coloro che sono stati privati dei diritti civili.

Art. 5

I mezzi di cui dispone l'Accademia per il raggiungimento dello scopo sociale sono costituiti:

- a) dal patrimonio dell'Accademia;
- b) dal contributo annuo degli Associati;
- c) dagli utili eventualmente derivanti dall'esercizio;
- d) dai beni provenienti da eventuali lasciti ereditari, da eventuali donazioni, sussidi o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, organi dello Stato, Enti o Associazioni, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente pervenissero per atti di liberalità.

Art. 6

L'Accademia è proprietaria dello stabile del teatro Persio Flacco e dei beni mobili, capitale e ogni altro bene presente e futuro formanti il patrimonio sociale. Per quanto riguarda i palchi esistenti nel teatro, in numero di ottanta tre di questi sono di proprietà di Enti, tutti gli altri sono di proprietà dell'Accademia.

A ciascuno degli ex proprietari del palco donato è riservato l'uso dello stesso, per un periodo massimo di 50 anni, decorrenti dalla data di donazione.

In caso di mancata nomina da parte degli ex proprietari entro i termini loro assegnati dal Seggio Accademico vi provvederà quest'ultimo.

Nell'ambito dell'esercizio del diritto personale di uso del palco da parte degli aventi diritto resta precisato che gli stessi potranno servirsi del palco nei limiti e con le modalità sopra stabilite, non solo per sé e per la propria famiglia, ma anche per parenti ed amici.

Nel caso in cui gli aventi diritto fossero più di uno essi sono obbligati a nominare un rappresentante comune al quale viene attribuito un solo diritto di voto nelle assemblee; a lui l'Accademia farà riferimento anche per la gestione e l'uso del palco in occasione degli spettacoli. Tale diritto cessa con la rinuncia o il decesso del titolare.

La Commissione di gestione, o il Direttore Artistico, comunicherà ai titolari di diritto di uso dei palchi la programmazione periodica delle rappresentazioni che si terranno nel Teatro con la richiesta di far conoscere all'Accademia se intendono o meno di avvalersi del diritto d'uso. Nel caso in cui la Commissione, o il Direttore Artistico, non abbia avuto alcuna comunicazione fino a 10 (dieci) giorni precedenti ogni evento il palco sarà considerato a tutti gli effetti a disposizione dell'Accademia.

Peraltro, nell'ipotesi di una rappresentazione straordinaria o comunque non inserita nella programmazione ha valore di comunicazione la relativa pubblicità.

Art. 7

Gli Accademici sono tenuti a pagare annualmente, entro il 28 febbraio, un contributo che sarà ogni anno stabilito dal Seggio.

Il Seggio, trascorsi 30 giorni dall'inadempienza del socio, provvede a sollecitare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; qualora il socio non provveda al pagamento entro i 30 giorni successivi al ricevimento, viene dichiarato decaduto dal Seggio.

L'Accademico moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

L'escluso, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A/R con la quale gli deve essere comunicato il provvedimento di esclusione, potrà proporre reclamo scritto all'Assemblea la quale lo esaminerà nella prima riunione utile.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8

Sono organi dell'Accademia:

- l'Assemblea dei Soci - il Seggio
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L'Assemblea, composta dalla generalità degli Accademici, è competente a deliberare su:

- a) elezioni a cariche sociali;
- b) Rendiconti Consuntivi;
- c) vendita e ogni altro atto di disposizione dello stabile "Teatro Persio Flacco" e del suo arredo storico.
- d) assunzione di mutui, prestiti e finanziamenti in genere;
- e) modifiche statutarie;
- f) provvedimenti riguardanti l'ingresso di nuovi soci, nonché provvedimenti che comportino qualsiasi sanzione verso Accademici per inosservanza del presente Statuto;
- g) mozioni di indirizzo vincolanti per il Seggio.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Seggio, ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente, assistito dal Segretario del Seggio.

Art. 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente nella sede dell'Accademia, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del Rendiconto Consuntivo.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto Consuntivo è costituito da una situazione patrimoniale, da un conto economico, da un rendiconto finanziario e da una relazione programmatica che faccia riferimento ai dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Il Seggio deve approvare il Rendiconto Consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno e trasmetterlo immediatamente al Collegio dei Revisori, se nominati, che devono rilasciare, nei 15 giorni successivi, la propria relazione contenente l'attestazione della corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione, nonché rilievi e considerazioni sull'economicità della gestione.

Copia del Rendiconto Consuntivo e della relazione dell'organo di revisione, deve essere messa a disposizione di tutti gli Accademici almeno 10 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

L'assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o il Seggio ne ravvisino la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo 1/10 degli Accademici. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata nei successivi 45 giorni.

Art. 12

La convocazione è fatta a mezzo posta, anche elettronica, da inviare all'indirizzo risultante dai registri dell'Accademia almeno 15 giorni liberi prima della data della riunione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la data di una seconda convocazione.

Art. 13

Per la validità delle deliberazioni assembleari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, I e III comma del Codice Civile. Per la modifica dello Statuto dell'Accademia occorre comunque almeno la presenza della metà degli Accademici con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni, salvo quelle concernenti le cariche sociali e le persone che sono fatte a scrutinio segreto, avvengono per alzata di mano o per appello nominale secondo quanto preventivamente stabilito dall'Assemblea. Tuttavia un decimo dei soci presenti in Assemblea potrà in ogni caso chiedere che le votazioni vengano effettuate a scrutinio segreto.

Ciascun Socio ha un solo voto e può farsi rappresentare delegando per iscritti o un altro Socio. Ogni Socio può ricevere un massimo di due deleghe.

Il Presidente, prima dell'inizio della Assemblea e seguendo la procedura specificatamente approvata dall'Assemblea, verifica la validità delle deleghe conferite.

SEGGIO

Art. 14

L'Accademia è amministrata da un Seggio composto da nove membri, di cui 6 (sei) eletti dall'Assemblea dei Soci e scelti:

- 2 (due) tra i Soci Fondatori
- 4 (quattro) tra i Soci Ordinari

e 3 (tre) membri nominati tra i Soci dell'Accademia così designati:

- 1 (uno) dal Comune di Volterra
- 1 (uno) dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
- 1 (uno) dalla Provincia di Pisa

Tutti i membri del Seggio durano in carica per quattro esercizi, con scadenza alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio del loro ufficio, e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. L'Assemblea dei Soci è unica e indivisibile anche se i membri del Seggio saranno scelti tra le due liste (soci Fondatori e Soci Ordinari).

Il Seggio elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Segretario e il Tesoriere potranno essere nominati, in tal caso senza diritto di voto, tra i non eletti nel Seggio o anche fuori degli Accademici.

Le cariche sono personali e non è ammessa la rappresentanza o la delega.

Per l'elezione dei membri del Seggio ciascun socio può esprimere un numero di voti pari ai $\frac{2}{3}$ (due terzi) del numero dei membri da eleggere.

Art. 15

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro del Seggio si dovrà procedere alla sostituzione entro sessanta giorni con la nomina del primo dei non eletti dalle liste degli Accademici fondatori o ordinari a seconda se trattasi, rispettivamente, di Accademico fondatore o ordinario.

Se trattasi di socio designato da uno degli Enti rappresentati nello stesso termine si dovrà procedere alla richiesta di designazione di nuovo socio ed alla sua nomina con il medesimo procedimento. In caso di parità di voti sarà preferito il più anziano nella qualifica di Accademico.

Art. 16

Il Seggio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente, sia nella Sede dell'Accademia che altrove, purché nel Comune di Volterra, almeno una volta ogni due mesi.

Altre riunioni potranno essere convocate qualora se ne presenti la necessità e comunque quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti.

Art. 17

La convocazione del Seggio deve essere effettuata a mezzo posta, anche elettronica, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione a ciascun componente ed a tutti i Revisori dei Conti.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma, o posta elettronica, da inviare almeno due giorni prima della data di riunione. Sono comunque valide le riunioni cui abbiano preso parte tutti i componenti del Seggio ed i Revisori effettivi in carica.

Art. 18

Le riunioni del Seggio sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Membro Anziano, intendendo per Membro Anziano, il componente del Seggio più anziano nella qualifica di socio.

Salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, per la validità delle riunioni del Seggio si richiede la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni del Seggio sono prese a maggioranza dei presenti e sono riportate nel verbale firmato da chi presiede la seduta e dal segretario.

Il membro del Seggio che, senza giustificato motivo, non interverrà a tre sedute consecutive, decadrà dalla carica e verrà sostituito secondo quanto disposto dall'art. 15 del presente Statuto.

Art. 19

Il Seggio, esercita i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Accademia ed ha il potere di compiere comunque tutti gli altri che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità dell'Accademia, salvo quelli che non siano espressamente riservati ad altri organi sociali contemplati nel presente statuto.

In particolare, a titolo esemplificativo, il Seggio:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige il testo del Regolamento dell'uso del Teatro e delle sue successive modifiche;
- c) nomina il Direttore Artistico o la Commissione di Gestione per l'attività teatrale e cinematografica, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto;
- d) predispone le deliberazioni da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- e) provvede alla eventuale assunzione del personale ed alla gestione dei relativi rapporti di lavoro, in conformità alle norme vigenti;
- f) ha il dovere di dare attuazione alle mozioni di indirizzo approvate a termini di statuto dall'Assemblea;
- g) nomina una commissione elettorale in occasione del rinnovo delle cariche

PRESIDENTE, SEGRETARIO e TESORIERE

Art. 20

Il Presidente del Seggio ha la rappresentanza legale dell'Accademia ed esercita i poteri che gli vengono delegati dallo stesso Seggio nonché quelli che gli sono attribuiti dal presente Statuto. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Seggio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Può adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Seggio fatta eccezione per il Rendiconto Consuntivo. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Seggio nella prima riunione successiva, da convocarsi, a cura del Presidente, entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

Le funzioni del Presidente sono esercitate, in caso di assenza od impedimento del medesimo, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano nella qualifica di socio.

Il Segretario:

- compila e trasmette gli inviti per le adunanze del Seggio e delle Assemblee; - redige i relativi verbali che firma insieme al Presidente;
- collabora con il Presidente affinché vengano attuate le deliberazioni del Seggio e dell'Assemblea;
- provvede alla corrispondenza;
- tiene nota di tutti gli spettacoli tenuti in teatro e di tutte le notizie che siano interessanti per la memoria dell'Accademia.

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Accademia, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Seggio. In particolare:

- riscuote le quote associative;
- effettua su specifica delega o su mandato del Presidente, i pagamenti inerenti la gestione dell'Accademia;
- rilascia quietanze liberatorie per le riscossioni fatte per conto dell'Accademia;

- prepara con il Presidente, il rendiconto consuntivo da portare all'approvazione del Seggio;
- verifica che sia provveduto alla denuncia dei redditi - tiene l'inventario dei mobili e dei materiali diversi.

DIRETTORE ARTISTICO e COMMISSIONE DI GESTIONE

Art. 21

Il Seggio nomina, anche al di fuori degli Accademici, il Direttore Artistico, persona con competenze specifiche nel campo del teatro, della musica e della cultura.

In alternativa al Direttore Artistico, il Seggio può nominare la Commissione di Gestione individuandone il Presidente.

La Commissione è composta da tre membri. Il Direttore Artistico e la Commissione di Gestione durano in carica quattro anni, salvo revoca, e comunque non oltre la durata del Seggio che li ha nominati.

Il Direttore Artistico o il Presidente della Commissione di Gestione, qualora non scelti tra i componenti del Seggio, possono partecipare alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto.

Art. 22

Il Direttore Artistico o la Commissione di gestione

a) si occupano della organizzazione teatrale, musicale e cinematografica, predisponendone un programma annuale, nonché delle altre manifestazioni da tenersi nel Teatro, ed operano nell'ambito delle competenze derivanti loro dal presente statuto, nonché dall'atto di nomina del Seggio.

b) riferiscono periodicamente al Seggio sull'andamento della programmazione proponendo l'adozione delle misure ritenute opportune;

c) dirigono l'opera del personale di sorveglianza e di custodia e provvedono alla vigilanza ed alla direzione dell'attività del personale addetto alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni che si tengono all'interno del teatro.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui due eletti dall'Assemblea ed uno nominato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra tra i soci dell'Accademia.

I Revisori durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei revisori ha l'incarico di esprimere un giudizio sul Rendiconto Consuntivo approvato dal Seggio e di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Seggio.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

L'Accademia non ha limiti di durata.

In caso di estinzione dell'Accademia, i beni residui, esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altri Enti che svolgono iniziative a carattere sociale, artistico e culturale nella città di Volterra.

Art. 25

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile sulle Associazioni.

Art. 26

Le modifiche apportate allo Statuto entreranno in vigore al momento della scadenza degli Organi dell'Accademia attualmente in carica, salvo quanto disposto dagli art. 4-7-11-19 e 20 che entreranno in vigore il giorno successivo all'approvazione definitiva.

L'esercizio in corso termina il 30 aprile 2024 ed il relativo conto consuntivo viene approvato secondo quanto disposto dall'articolo 11 comma 1. L'esercizio successivo avrà inizio il 1° maggio 2024 e terminerà il 31 dicembre 2024.